

Gli interventi dei Consiglieri sono integralmente riportati nel resoconto stenotipistico composto dalla pag. 31 che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale.

Parere **favorevole** di regolarità tecnica ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.267/2000.

Lì, 30.4.2010

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

D.ssa Ivana Rasi



Parere **favorevole** di regolarità contabile ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.267/2000.

Lì, 30.4.2010

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO

D.ssa Ivana Rasi



COML
seg
COML

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dell'imposta;

Visto il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 relativo all'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, la quale si compone di:



- un'aliquota di compartecipazione, stabilita con decreto del Ministero delle Finanze entro il 15 dicembre di ogni anno ed uguale per tutti i comuni, rapportata agli oneri derivanti dalle funzioni trasferite ai comuni ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 a cui corrisponde un'uguale diminuzione delle aliquote IRPEF di competenza dello Stato (art. 1, comma 2);
- un'aliquota "variabile", stabilita dal Comune nella misura massima di 0,8 punti percentuali (art. 1, comma 3);

Visto in particolare l'art. 1, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come modificati dall'articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), i quali testualmente prevedono:

- 3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.*
- 3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.*

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n.9 del 3 aprile 2007, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato, con decorrenza dal 1° gennaio 2007, il Regolamento comunale per l'applicazione dell'addizionale comunale IRPEF che prevede:

- l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF nella misura dello 0,65.%;
- una soglia di esenzione per redditi inferiori a € 5.000,00: i redditi superiori a tale soglia verranno assoggettati all'addizionale comunale per la parte eccedente la stessa;

Visti:

- l'articolo 1, comma 7, del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, il quale testualmente recita:

"Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità interno, in funzione della attuazione del federalismo fiscale, è sospeso il potere delle regioni e degli enti

locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato. Sono fatte salve (...) per gli enti locali, gli aumenti e le maggiorazioni già previsti dallo schema di bilancio di previsione presentato dall'organo esecutivo all'organo consiliare per l'approvazione nei termini fissati ai sensi dell'articolo 174 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Resta fermo che continuano comunque ad applicarsi le disposizioni relative al mancato rispetto del patto di stabilità interno, di cui ai commi 669, 670, 671, 672, 691, 692 e 693 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti verificano il rispetto delle disposizioni di cui al presente comma, riferendo l'esito di tali controlli alle sezioni riunite in sede di controllo, ai fini del referto per il coordinamento del sistema di finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, come modificato, da ultimo, dall'articolo 3, comma 65, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché alla sezione delle autonomie."

- l'articolo 77-bis, comma 30, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il quale estende per tutto il triennio 2009-2011 la sospensione del potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote ad essi attribuiti da legge dello Stato disposta dall'articolo 1, comma 7, del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93, ad eccezione degli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani;

Atteso che, sulla base dei pareri espressi dalle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, la sospensione del potere dei comuni e delle province di deliberare aumenti dei tributi di propria competenza di cui al decreto legge n. 93/2008 si estende anche al potere di modificare i requisiti per agevolazioni e/o riduzioni che si traducano, indirettamente, in un aumento del prelievo fiscale (Corte dei conti – Sez. reg. Ie di controllo Piemonte, parere n. 9/2009);


Dato atto quindi che, per quanto riguarda l'addizionale comunale all'IRPEF, vige il divieto per il comune di aumentare l'aliquota ovvero di modificare la soglia di esenzione in vigore per l'anno 2008, fatta eccezione per gli aumenti previsti nel bilancio pluriennale 2010 già deliberati prima del 28 maggio 2008;

Dato atto altresì che questo ente, nel bilancio pluriennale 2010 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 26 marzo 2008 non aveva previsto aumenti dell'addizionale comunale all'IRPEF;

Visto l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto il decreto del Ministero dell'interno in data 17 dicembre 2009 (G.U. 29 dicembre 2009, n. 301), con il quale è stato prorogato al 30 aprile 2010 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2010, successivamente differito, con analogo decreto del 29 aprile 2010, al 30 giugno 2010;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;



Visto lo Statuto Comunale;


La presente proposta di deliberazione, messa a votazione per alzata di mano, viene così approvata:

COMPONENTI PRESENTI	18
COMPONENTI VOTANTI	17
COMPONENTI FAVOREVOLI	12
COMPONENTI ASTENUTI	01 (AMBROGIONI)
COMPONENTI CONTRARI	05 (CONTI - LETTA - FONTANA - SOLLECITO E PAOLUCCI)


DELIBERA

1. di confermare, per l'anno 2010, l'aliquota dell'0.65% dell'addizionale comunale all'IRPEF;
2. di dare atto che la soglia di esenzione è di Euro 5.000,00, come prevista dal regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 3 aprile 2007, specificando, come previsto dal secondo comma dell'art. 6 del suddetto regolamento, che i redditi superiori a tale soglia verranno assoggettati all'addizionale comunale all'IRPEF, per la parte eccedente la stessa;
3. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 52, comma 2, secondo periodo, del D.Lgs. n. 446/1997, entro 30 giorni dalla data in cui è divenuta esecutiva;
4. di pubblicare la presente deliberazione sul sito Internet www.finanze.it, individuato con decreto Interministeriale del 31 maggio 2002, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360/1998;

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Gianfilippo Coromaldi



IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Massimo Scuncio



COMUNE DI GROTTAFERRATA
CONSIGLIO COMUNALE DEL 15 GIUGNO 2010
PUNTO NUMERO 3 ALL'ORDINE DEL GIORNO

IL PRESIDENTE

Invita il Consesso a voler discutere del seguente argomento:

"ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE-ALIQUOTA ANNO 2010"

QUINDI COSÌ PROSEGUE: Se delibera di confermare per l'anno 2010 l'aliquota dello zero sessantacinque per cento dell'addizionale comunale all'Irpef. Di dare atto che la soglia di esenzione è di euro cinquemila, come previsto dal regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale alle imposte sul reddito delle persone fisiche; approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 3 aprile 2007. Specificando, come previsto, dal secondo comma dell'articolo 6 del suddetto regolamento, che i redditi superiori a tale soglia verranno assoggettati all'addizionale comunale a all'Irpef per la parte eccedente la stessa. Di inviare la presente deliberazione al Ministero della Economia e delle Finanze, ai sensi dell'articolo 52 comma 2, secondo periodo del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, entro trentata giorni dalla data in cui è divenuta esecutiva. Di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet WWW. Finanze.it; individuati come Decreto Interministeriale del 31 maggio 2002, ai sensi dell'articolo 1 comma 3 del Decreto Legislativo n. 360 1998. In fine, il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere con separata ed unanime votazione, delibera di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000. Se ci sono interventi! Allora andiamo subito a votazione. Favorevoli? Dodici favorevoli. Contrari? Cinque contrari. Astenuti? Uno. Votiamo l'immediata eseguibilità. Favorevoli? Favorevoli dodici. Contrari? Cinque. Astenuti? Uno. Bene! passiamo al quarto punto all'ordine del giorno.



La presente deliberazione viene inviata:

- All'ufficio comunale competente per la pubblicazione mediante affissione all'Albo ai sensi dell'art.124, 1° comma, del DLgs.267 del 18.8.2000.
- All'ufficio consultazione atti ai sensi dell'art.52 dello Statuto.
- Alla Prefettura di Roma ex art.135 DLgs.267/2000.
- Al Presidente del Collegio dei Revisori ex art.239 DLgs. 267/2000.

N. 1428.....

PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio della Sede Municipale per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, 1° comma, del DLgs.267/2000 dal 7-7-2010

Li, 6-7-2010

Il Messo



ESECUTIVITA'

- La presente deliberazione è stata dichiarata urgente dall'organo deliberante ai sensi dell'art.134, comma 4 - DLgs.267/2000 e pertanto è immediatamente eseguibile

OPPURE

- La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _____ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134 comma 3° DLgs.267/2000);

è divenuta esecutiva il,

DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

Grottaferrata, li 6-7-2010

DALLA SEGRETERIA GENERALE

A RAS per l'esecuzione nei modi e termini di legge, ed in conformità di quanto deciso in deliberazione.



Copia conforme all' originale
posta di n° 7 pagine
compresa la presente.
Grottaferrata, li 6-07-2010

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Giovanna Cognigni)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dr.ssa Carola Pasquali

